

OMISSIS

IN FATTO

L'avv. [TIZIO] è stato tratto a giudizio disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione:

a) Per aver violato gli artt. 43 canone II e 45 CDF previgente, ora art. 29 co. 4 CDF, per aver pattuito in data 8.9.2010 con i clienti [CAIO] e [SEMPRONIA], nella loro qualità di legali rappresentanti del figlio all'epoca minore [CAIETTO], un compenso manifestamente sproporzionato all'attività svolta e da svolgere, in relazione all'azione risarcitoria per responsabilità medica nei confronti dell'azienda ULSS 13 di Milano, pendente in grado d'appello all'epoca della stipulazione della convenzione; in Venezia, dal 8.9.2010;

b) Per aver violato l'art. 24 commi 1 e 2 CDF, per aver assunto la difesa del sig. [CAIO], quale amministratore di sostegno del figlio [CAIETTO], nel procedimento per reclamo ex art. 739 cpc aventi il Tribunale di Venezia avverso il provvedimento del Giudice Tutelare di diniego dell'autorizzazione al prelievo dal c/c del figlio della somma di €248.277,90 dovuta all'Avv. [TIZIO] in forza della convenzione del 8.9.2010, nonostante il personale conflitto di interessi con il sig. [CAIO], quale amministratore di sostegno del figlio [CAIETTO], in relazione ai profili di possibile invalidità della suddetta convenzione e quindi in relazione all'effettiva debenza di tale somma all'Avv. [TIZIO] da parte di [CAIETTO]; in Venezia dal 18.11.2015 al 4.8.2016.

L'antefatto della vicenda disciplinare è costituito da un incarico professionale ricevuto dall'avv. [TIZIO] dai genitori del minore [CAIETTO], finalizzato all'ottenimento del risarcimento dei danni da responsabilità medica per le gravi lesioni cagionate al minore in occasione della nascita.

L'attività svolta del legale viene di seguito riassunta.

Fu promossa avanti al Tribunale di Venezia azione risarcitoria nei confronti dell'ASL di Milano; la domanda venne rigettata sulla scorta di due CTU che negavano la responsabilità della struttura.

Nei confronti del primo CTU veniva a sua volta proposta, sempre con il patrocinio dell'avv. [TIZIO], una azione risarcitoria che ebbe a concludersi con esito negativo.

Veniva interposto appello avverso alla prima sentenza avanti alla Corte d'Appello di Venezia che ne ribaltava l'esito, aderendo alle conclusioni di una nuova CTU medica disposta in tale grado di giudizio; la sentenza stabiliva un risarcimento per il minore di oltre seicentomila euro e per i genitori di oltre duecentomila euro.

Sempre a mezzo dell'avv. [TIZIO] veniva interposto ricorso per cassazione, rispetto al quale la struttura sanitaria non riteneva di interporre impugnazione incidentale; nelle more, la compagnia assicuratrice dell'azienda provvedeva al pagamento del danno liquidato in appello.

Va precisato sotto il profilo temporale che:

- a) [CAIETTO] è nato nel [OMISSIS]
- b) Il giudizio di primo grado si è concluso nel 2006
- c) La causa contro il primo CTU si concludeva nel 2012
- d) Il giudizio di appello, instaurato nel 2007, si è concluso nel 2015.

Va altresì evidenziato che nel 2010, in pendenza dell' appello, i genitori dell'ancora minorenne [CAIETTO] concludevano con l' avv. [TIZIO] un accordo sui compensi, in forza del quale, qualora la causa avesse avuto esito favorevole, l'onorario sarebbe stato pari al 20% (oltre accessori) delle somme liquidate a titolo risarcitorio a loro ed al figlio, con aggiunta delle spese legali di soccombenza; nell' ipotesi in cui la causa si fosse invece conclusa con esito negativo, il legale avrebbe contenuto le proprie spettanze ai minimi di tariffa. Nel 2015, dopo la sentenza d' appello, i genitori di [CAIETTO] sottoscrissero una nuova convenzione, nella quale, in linea con i criteri stabiliti nel precedente accordo, i compensi dell' avv. [TIZIO] venivano definiti in euro 28.002,94 e 58.589,99 (compresi accessori) per il compenso afferente ai genitori ed in euro 248.277,90 (compreso accessori) con riferimento a [CAIETTO], cui si sarebbero dovute aggiungere le spese del giudizio di cassazione.

I genitori pagarono le spese pertinenti alla loro posizione ed il padre, quale amministratore di sostegno di [CAIETTO], nel frattempo divenuto maggiorenne, rivolse istanza al Giudice tutelare per essere autorizzato al pagamento della somma prevista nell' accordo con riferimento alla parte pertinente al figlio [CAIETTO].

La richiesta venne rigettata dal Giudice Tutelare.

Con il patrocinio dell'avv. [TIZIO], l'amministratore di sostegno (con intervento ad adiuvandum della mamma) interpose reclamo al Tribunale avverso il diniego del Giudice Tutelare.

Nel frattempo l'avv. [TIZIO] stipulò con i genitori di [CAIETTO] una convenzione transattiva con cui gli stessi, tenuto conto dell'incedere faticoso del procedimento autorizzativo, si sarebbero impegnati comunque ad onorare loro il compenso per l'assistenza legale fornita al figlio nell' ipotesi in cui il reclamo fosse stato rigettato.

Nell'ambito del giudizio di reclamo veniva nominato, su istanza dello stesso reclamante, un curatore speciale, essendo emerso un potenziale conflitto di interessi fra amministrato ed amministratore.

Alla fine il Tribunale rigettava il reclamo e disponeva la trasmissione degli atti all'Ordine degli avvocati di Venezia, ravvisando profili deontologicamente rilevanti nella condotta dell'avv. [TIZIO].

Della segnalazione il COA dava notizia all' iscritto ex art. 50 L.P. in data il 3.10.2016. Il 20 ottobre 2016 l'avv. [TIZIO] produceva memoria in cui sosteneva la liceità della propria condotta anche sotto il profilo disciplinare.

In data 28.3.2017 il CDD comunicava l'avvio dell'istruttoria preliminare, in ossequio al disposto degli art. 14 e 15 del Reg. CNF n. 2 d.d. 21.02.2014; con pec del 5 aprile 2017 l'avv. [TIZIO] allegava giurisprudenza a supporto delle precedenti difese.

A fronte della relazione del Consigliere Istruttore d.d. 26.05.2017, in pari data veniva deliberata l'approvazione del capo di incolpazione sopra riportato.

In data 9.6.2017 veniva trasmessa la comunicazione di apertura del procedimento disciplinare del 26.05.2017

L'avv. [TIZIO] produceva in occasione del proprio interrogatorio del 7 luglio 2017 memoria del 23.06.2017 cui si riportava.

All'esito dell'istruttoria il CDD, in adesione alla proposta del Consigliere Istruttore d.d. 21.07.2017, deliberava la citazione a giudizio dell'avv. [TIZIO] per l'udienza del 12.1.2018; il decreto di citazione del 15.09.2017 veniva comunicato all'incolpato a mezzo pec il 5.12.2017.

L'attività istruttoria e decisionale si concentrava in un'unica udienza, tenutasi il 12.01.2018. In tale frangente l'incolpato sollevava un'eccezione preliminare mirante a stigmatizzare la non correttezza e comunque la incomprendibilità dell'incolpazione, frutto tralascio di un'originaria illegittimità della relazione dell'Istruttore, che incidevano gravemente sul compiuto esercizio del diritto di difesa. L'eccezione veniva rigettata dal Collegio che riteneva insussistenti le violazioni censurate non rilevando vulnerato il diritto di difesa essendo l'incolpato stato posto in condizione di difendersi in ordine al fatto contestato. Dopo la relazione del Presidente, la difesa produceva documenti. Veniva quindi assunta la testimonianza della madre di [CAIETTO] che confermava la piena soddisfazione per l'attività svolta dal legale e la completa adesione agli accordi; veniva da ultimo effettuata l'audizione dell'incolpato, dopo la quale veniva svolta la discussione ed emessa la decisione.

Il CDD dichiarava la prescrizione con riferimento alla prima incolpazione, ritenendo insussistenti i presupposti per una pronuncia assolutoria rilevando che, nonostante la convenzione fosse in astratto valida essendo al tempo della stipula ammissibile il patto di quota lite, il compenso che ne risultava non era proporzionato come invece era imposto dalla norma deontologica; la non proporzionalità era rilevabile già al momento della stipula del patto (stante la quantificazione della domanda) osservando che, seppure la valutazione di proporzionalità del compenso poteva essere effettuata solo una volta che determinato l'importo ritenuto equo, in ogni caso un compenso di gran lunga superiore al doppio dei massimi previsti nei parametri di riferimento -peraltro incidente per un quinto sulla somma risarcitoria percepita dall'assistito- era da considerarsi in ogni caso eccessivo e sproporzionato.

Con riferimento all'incolpazione relativa all'assunzione della difesa nel procedimento di reclamo veniva ritenuto insussistente il conflitto di interessi nei termini declinati dall'art. 24 comma 1 del Codice deontologico forense, non essendovi motivi per ravvisare nel fatto di aver assunto l'incarico nel reclamo, un conflitto del legale con gli interessi del giovane [CAIETTO].

Veniva invece ritenuta sussistente la violazione dell'art. 24 comma 2 del CDF.

L'argomentare del CDD per affermare sul punto la responsabilità disciplinare si articola come segue:

a) Gli accordi fra l'avv. [TIZIO] ed i genitori di [CAIETTO] perseguivano anche interessi del legale medesimo.

b) Il legale aveva assunto l'incarico del reclamo e consapevolmente si faceva in quel frangente portatore anche di un interesse proprio, che il CDD riteneva preponderante e tale da condizionare l'attività difensiva ed argomentativa in quella sede.

c) La buona fede, stante la volontarietà della condotta, e l'assenza di danno (che peraltro non è elemento costitutivo in tema di conflitto di interessi) non potevano essere bastevoli per scansare la responsabilità dell'avv. [TIZIO].

Propone tempestiva e rituale impugnazione avverso la suddetta decisione l'avv. [TIZIO] per il tramite di difensore cassazionista.

I motivi di impugnazione sono di seguito riassunti:

a) Veniva riproposta l'eccezione di nullità del capo b) dell'accusa formulata (in sentenza b.2) in relazione all' art. 24 comma 2 CDF e degli atti conseguenti. Lamenta il Tizio il fatto che nel fatto unitariamente descritto si vedano concretizzate due violazioni e ciò in spregio all' art 21 comma 2 del regolamento di disciplina e dell'art. 59 n. 2 della legge professionale che prevede che "se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere e numeri"; all' interno dello stesso capo di incolpazione non esistevano lettere e numeri idonei a far intendere quante e quali fossero le condotte contestate. Veniva altresì ribadito che il capo di incolpazione, per come congegnato, violava l'art 429 c.p.p ed il diritto di difesa dell'incolpato. Da qui la critica al contenuto dell'ordinanza resa all' udienza del 12.1.2022 e la conseguente riproposizione della censura di nullità.

b) Veniva censurata la declaratoria di prescrizione rispetto al primo capo di incolpazione ritenuta penalizzante in presenza, a dire del Tizio, dei presupposti per una pronuncia assolutoria. A tal proposito veniva ricostruita l'evoluzione normativa in materia di patto di quota lite con specifico riguardo alle implicazioni di natura deontologica, rimarcando che la convenzione in questione, prevedeva compensi parametrati al risultato, ammessa dall' art. 13 della Legge Professionale. Ribadiva che non vi era violazione al principio di proporzionalità (implicito nella percentualità del compenso) in quanto in quel tipo di contratto, che rivestiva carattere aleatorio, la proporzionalità non doveva essere valutata con riferimento al lavoro svolto, ma al risultato conseguito. Da qui l'impossibilità di considerare nei contratti come quello in predicato la contestata sproporzione parametrandola all' entità del corrispettivo.

c) In merito alla affermazione di responsabilità riferita al capo b.2 , veniva contestato il richiamo operato nella decisione del CDD alla giurisprudenza di questo Consiglio Nazionale per affermare la volontarietà della condotta, ritenendo che altre sentenze di poco precedenti affermassero invece che la valutazione della condotta da parte dell'organo disciplinare non poteva prescindere da un' indagine sull' elemento psicologico; veniva obiettato inoltre che la condotta non rientrava nei casi codificati dalla norma deontologica di cui veniva contestata la violazione.

d) In via subordinata si chiedeva l'applicazione del richiamo verbale trattandosi di infrazione lieve e scusabile.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento soltanto con riferimento alla doglianza relativa all'eccessività della sanzione applicata.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Le doglianze del Tizio non colgono nel segno.

Innanzitutto non può non osservarsi come lo stesso Tizio riconosca che il fatto naturalistico dedotto, ovvero la condotta illecita, sia rimasta immutata. L'addebito risulta unico, in quanto la condotta è unica, ossia aver assunto la difesa del sig. [CAIO], quale AdS del figlio, nel procedimento per reclamo; al tempo stesso, sono indicate, precisamente, le norme deontologiche che con la condotta materiale si assumono violate (art. 24, commi 1 e 2 CDF). Non sussistono pertanto le condizioni per potersi dire vulnerata la disposizione regolamentare, né quella primaria in tema di contenuto della citazione a giudizio dell'incolpato.

Tantomeno risulta nel concreto violato il diritto di difesa dell'incolpato, che ha avuto la possibilità di difendersi diffusamente nel merito del fatto contestato, tenuto conto del fatto che il richiamo al comma 2 dell' art. 24 del CDF ben gli consentiva di articolare difese in merito al fatto che l'aver assunto l'incarico di proporre reclamo avverso il diniego del Giudice Tutelare non avesse messo a repentaglio la propria indipendenza o argomentare in ordine al fatto che l'assunzione dell' incarico non inferiva neppure in via potenziale con un proprio interesse personale. Il Tizio ha diffusamente argomentato in merito alla legittimità degli accordi di pattuizione del compenso e dell'assenza di qualsivoglia conflitto di interesse rilevante ai sensi dell'art. 24, comma 1. Pare carente invece, anche in questa sede, una precisa difesa in relazione alla violazione dell'art. 24, comma 2, che pure gli veniva contestata. Peraltro questo Consiglio (CNF sentenza 252/2021) ha già affermato come " la formale incolpazione non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l'illecito e l'indagine volta ad accertare la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non va fatta alla stregua di un confronto meramente formale, dovendosi piuttosto dare rilievo all'iter del procedimento e alla possibilità che l'incolpato abbia avuto di avere conoscenza dell'addebito e di discolparsi".

Va inoltre rilevato che il CDD veneto ha contestato la sussistenza di un conflitto di interessi e la violazione dell'art. 24, commi 1 e 2 CDF, non con riferimento alla sottoscrizione dell'originaria convenzione del 2010, ma perché l'Avv. [TIZIO] prestava attività professionale, assumendo la difesa del sig. [CAIO] quale AdS del figlio [CAIETTO], nel procedimento per reclamo avverso il diniego del Giudice Tutelare, ritenendo che questa condotta violasse anche il canone secondo dell' art. 24 CDF.

Peraltro, sotto diverso profilo, va rimarcato che nel caso di specie non ci troviamo in presenza di c.d. "decisione a sorpresa", che si ravvisa solo quando il fatto per cui si viene sanzionati risulta diverso da quello di cui alla contestazione, ossia allorquando la modifica va al di là della semplice diversa qualificazione giuridica di un medesimo fatto e la condotta materiale oggetto della pronuncia non possa in alcun modo considerarsi rientrante nell'originaria contestazione (CNF 27/2022

CNF 135/2021; 117/2021; 67/2021; 12/2021; 227/2020; 218/2020; 129/2020).

Anche il secondo motivo di ricorso risulta infondato.

Il Tizio si duole, con riferimento alla declaratoria di prescrizione riferita al capo di incolpazione con cui veniva contestata l'eccessività del compenso richiesto con la pattuizione dell'8.9.2010, che il CDD avrebbe invece dovuto assolverlo da ogni responsabilità, essendo perfettamente legittima la pattuizione in questione.

La censura non coglie nel segno.

Questo Consiglio Nazionale, anche recentemente, ha avuto occasione di affermare che, a prescindere dalla validità del patto di quota lite, quanto rileva ai fini disciplinari è la valutazione in merito alla proporzionalità del compenso. Detta valutazione è stata svolta dal CDD con argomentazioni logiche e giuridiche condivisibili che lo hanno portato a considerare non proporzionato un compenso che superasse di gran lunga il doppio dei parametri all'epoca vigenti ed incidente per un quinto sull'importo risarcitorio accordato al cliente. Si tratta di una valutazione effettuata in linea con i principi consolidati espressi da questo Consiglio che ritiene si debba prima determinare quali siano i limiti di un compenso proporzionato con riferimento al caso concreto e, in seguito, parametrare se il compenso richiesto in concreto sia macroscopicamente debordante rispetto ai limiti sopra determinati (CNF 125/2022) anche a prescindere da un accordo con il cliente in tal senso (CNF 66/2022).

Pertanto, fermo il principio che la prescrizione dev'essere dichiarata d'ufficio, nel caso di specie quand'anche si ritenesse applicabile quanto stabilito dall'art. 129 c.p.p. o quand'anche il Tizio avesse efficacemente rinunciato alla prescrizione, giammai avrebbe potuto aspirare ad una pronuncia assolutoria nel merito, in ragione della sproporzione del compenso richiesto, foss'anche pattuito con il cliente e non contestato da questo.

Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.

Il Tizio sostiene che conflitto di interessi non possa sussistere allorquando si patrocina in ambito di volontaria giurisdizione; osserva altresì che essendo stata disposta la nomina di un curatore speciale del minore, ciò avrebbe eliminato in radice ogni potenziale conflitto. Valorizza inoltre una serie di proprie condotte antecedenti e successive all'assunzione dell'incarico, indicatrici di una sua buona fede. Da ultimo rimarca la perfetta sintonia con i propri clienti in ogni fase del rapporto professionale.

Questo Consiglio ritiene che le argomentazioni svolte dal Tizio non siano idonee a minare la condivisibile motivazione CDD. E' infatti corretto ravvisare in astratto, nella condotta del legale che assume la difesa del proprio cliente che intende ottenere la riforma di un provvedimento che gli la possibilità di corrispondere proprio a quel legale una somma significativa, anche il perseguimento di interesse proprio del legale. Si tratta peraltro di un interesse indiretto ma rilevante ed all'epoca dell'assunzione dell'incarico senz'altro sussistente nel caso concreto, quanto meno in termini potenziali. Lo dimostra il fatto che il legale aveva consapevolezza, al momento dell'assunzione dell'incarico, delle notevoli difficoltà ad ottenere il proprio compenso quantomeno

nell'entità pattuita a suo tempo, altrimenti non si sarebbe adoperato, nelle more del reclamo e in previsione del suo probabile rigetto, per sottoscrivere una convenzione con cui i genitori si accollavano l'onere di corrispondere quel significativo compenso, che difatti poi il Tribunale in seguito negò potesse essere corrisposto dal figlio.

Per queste ragioni nessuna delle circostanze di fatto dedotte dall'avv. [TIZIO] da I a VIII della propria impugnazione a scanso della propria responsabilità coglie nel segno.

Sul fatto che assumendo la difesa del reclamo l'avv. [TIZIO] abbia potuto perseguire indirettamente anche proprio interesse non incide la circostanza che si tratti di un procedimento di volontaria giurisdizione, tenuto conto che l'accoglimento del petitum lo avrebbe senz'altro indirettamente beneficiato; nè rileva che il Giudice tutelare non abbia rilevato conflitti di interessi, non essendo quella la sede destinata a valutare, se non incidentalmente, un conflitto di interessi fra legale ed assistito semmai quello fra amministrato ed amministratore. Né riveste natura esimente, con riferimento alla sussistenza dello specifica violazione contestata, la valutazione di soddisfazione dei genitori sull'operato del legale che, come già detto in precedenza, risulta aspetto irrilevante dal punto di vista disciplinare.

Neppure le altre circostanze evidenziate dal Tizio che si collocano come temporalmente successive al momento di assunzione dell'incarico - la nomina del curatore speciale intervenuta successivamente ad esso, la rinuncia ad iniziative giudiziarie verso l'amministrato, la convenzione medio tempore intervenuta con i genitori per il pagamento dei compensi dovuti per l'assistenza al figlio e l'assenza di danno - possono essere idonee ad incidere sulla valutazione di una condotta che si perfeziona nel momento dell'assunzione da parte dell'avvocato dell'incarico di assistenza giudiziale per reclamare un provvedimento che negava un'autorizzazione da cui indirettamente avrebbe tratto un vantaggio anche lui.

Recentemente questo Consiglio (CNF 70/2022) ha avuto occasione di ribadire i principi già espressi dal CDD e dalle pronunzie da questo richiamate (in particolare CNF 186/2017), chiarendo ulteriormente la finalità della norma e precisando che "Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdf, già art. 37 codice previgente) risponde all'esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell'indipendenza effettiva e dell'autonomia dell'avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l'apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell'esercizio professionale e l'affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l'alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell'immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale.

Conseguentemente: 1) poiché si tratta di un valore (bene) indisponibile, neanche l'eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può

valere ad assolvere il professionista dall'obbligo di astenersi dal prestare la propria attività; 2) poiché si intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato, perché si verifichi l'illecito (c.d. di pericolo) è irrilevante l'asserita mancanza di danno effettivo".

Vanno a tal proposito integralmente condivise le considerazioni del CDD Veneto anche in ordine alla evidenza della particolare delicatezza della situazione costituita dal potenziale conflitto fra gli interessi del cliente (il padre) e la parte effettivamente assistita (il figlio), che a maggior ragione avrebbe dovuto indurre il legale ad astenersi dal patrocinare quel reclamo.

Né rileva, per esentare il legale da sanzione, la dedotta buona fede che quand'anche sussistente, non sarebbe idonea a escludere la *suitas* elemento soggettivo sufficiente per l'attribuzione all'incolpato della volontarietà della condotta.

Il quarto motivo di ricorso appare invece meritevole di accoglimento.

L'avv. [TIZIO] contesta, subordinatamente, l'eccessività della sanzione comminata chiedendo l'applicazione del richiamo verbale, privo di efficacia sanzionatoria, trattandosi di infrazione lieve e scusabile tenuto conto anche della buona fede, della mancanza di danno e della desistenza volontaria dalla condotta.

Ritiene questo Consiglio di accogliere parzialmente la richiesta subordinata del Tizio interpretandola, al di là del provvedimento invocato, come una richiesta di mitigazione della sanzione.

Vi è preliminarmente da escludere che sussistano i presupposti per considerare il fatto di cui lieve e scusabile non essendo idonee le circostanze dedotte a circoscrivere in tale alveo la fattispecie appena scrutinata.

Tuttavia, anche prescindendo dalla sussistenza della buona fede, che andrebbe comunque valutata al momento della assunzione dell'incarico e non può dirsi pienamente dimostrata, possono senz'altro essere nel complesso valutate con favore le altre circostanze dedotte dal Tizio, specie quelle afferenti alle condotte successive all'assunzione dell'incarico contestato, che appaiono idonee a pervenire ad una valutazione più mite sotto il profilo sanzionatorio rispetto a quella effettuata dal CDD, e consentire pertanto la applicazione della sanzione attenuata, che, per la fattispecie di cui all'art. 24 comma 2 del CDF, consiste nell'avvertimento

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense accoglie per quanto di ragione il ricorso proposto dall'avv. [TIZIO] ed in parziale modifica della decisione impugnata, applica la sanzione dell'avvertimento.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 settembre 2022.

IL SEGRETARIO
f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 9 febbraio 2023.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria